



Lo status della vittima

Avv. Alessia Meloni

Gli esperti di diritto e società ipotizzano oggi un cambiamento culturale, che vedrà il passaggio dal modello riabilitativo, reocentrico, ad un modello di giustizia relazionale, dove dominanti sono non solo il reo, ma anche la vittima e la società.

Questo nuovo modello rappresenta molto più della semplice applicazione di una tecnica di trattamento dei conflitti, perché si configura come un processo in grado di produrre una nuova socialità.

I processi di gestione riparativa dei conflitti, legati al reato, si configurano come un intervento delicato e complesso, contraddistinto da una rilevante riduzione dell'uso delle agenzie di controllo formale, che deve essere sostenuto dalle risorse disponibili nell'ambiente e dalla comunità in cui i soggetti convivono.

Il concetto di pena giusta e utile racchiudeva nel passato il bisogno di determinazione esatta della stessa, di deterrenza e neutralizzazione del crimine.

La pena giusta doveva essere pertanto, oltre che proporzionata alla gravità del reato commesso, afflittiva, inderogabile e capace di ristabilire un senso di certezza nell'ambito della applicazione normativistica.

La visione del modello retributivo attribuisce alla società:

- il diritto di infliggere una pena adeguata al danno sociale;
- la salvaguardia dell'imputato a non essere condannato a pene determinate e inflitte da organi non giurisdizionali;
- la tutela dei diritti del condannato per evitare di essere sottoposto ad addizioni di pena a causa del mancato o parziale successo nell'esecuzione delle misure rieducative.



Il compito del sistema giustizia non era quello di risolvere i problemi di ordine sociale, ma quello di ripristinare l'equilibrio, turbato dal reato, attraverso una precisa correlazione tra gravità del reato e pena.

Il modello riabilitativo si pone in antitesi a quello retributivo-punitivo, perché la pena non è concepita come giusta retribuzione per il male commesso, ma come “cura” attraverso la rieducazione.

Alla base di questa diversa concezione di modello vi è che nessun condannato è colpevole, perché il suo delitto è frutto delle condizioni psicologiche, familiari e sociali, che ne hanno determinato la genesi.

La sanzione di conseguenza non può consistere in una semplice retribuzione (pena), ma deve essere un mezzo di difesa contro il reo, che non deve essere punito, ma riadattato alla vita sociale.


Il modello riparativo prevede la valorizzazione delle esigenze restitutive delle vittime.

La nuova ottica riparativa intende riportare la persona che è stata danneggiata al centro, come attore attivo e non passivo nei processi del sistema penale, restituendole dignità.

Cambia anche in questo contesto la figura dell'autore del fatto di reato, che non è più solo il soggetto destinatario di una sanzione penale, ma diventa l'attore, cui è richiesto di rimediare agli errori fatti e ai danni procurati con la sua condotta criminosa.

Il modello riparativo pone dunque la vittima e l'autore del reato su un piano prettamente interlocutorio, nella ricerca di un modello più confacente di risoluzione del conflitto per entrambe le parti.

Il dialogo e la mediazione diventano gli strumenti fondamentali di tale approccio, dove, alla verità processuale o alla verità scientifica, si sostituisce la verità ricostruita dalle parti, che attraverso il dialogo dovrebbero cercare di conciliare i due diversi aspetti della situazione e di trovare un accordo, che sopperisca alle esigenze della vittima.



Il fine principale di un sistema di giustizia riparativa è pertanto quello di aiutare la vittima a trovare una soluzione ai problemi derivanti dal reato, attraverso un processo di consapevolezza del reo sulle conseguenze del comportamento criminoso

Questo l'obiettivo.

Compito del legislatore è anche quello di apprestare alla vittima adeguate tutele, che vadano a comporre lo status, ovvero l'insieme delle situazioni giuridico soggettive, fatte di poteri e facoltà, delle quali la stessa è titolare.

E questo il legislatore lo ha fatto, dando corpo ad una serie di interventi, che hanno come comune denominatore l'apposizione di un diaframma tra la vittima ed il soggetto, che è ritenuto pericoloso per la sua incolumità fisica e psicologica.


All'arsenale degli strumenti protettivi *strictu sensu* dovrà poi aggiungersi un arsenale di intervento di supporto e di sostegno alla vittima, che di fatto rendono accessibile le soluzioni giudiziarie, consentendo di cingere l'offeso non soltanto di un cordone protettivo da possibili ulteriori aggressioni, ma anche di una rete di solidarietà, che renda percorribile la scelta di recidere il rapporto interpersonale, ormai patologicamente inquinato, da condotte lesive dei beni primari.

Un panorama di tutela complesso, che esige un approccio integrato su più versanti, differenziando modalità, intensità e settori di intervento.

La differenziazione è del resto compatibile, soprattutto in attuazione del disposto costituzionale (art. 3 Cost.), per cui situazioni diverse devono essere trattate diversamente e la tutela, per essere tale, deve essere calibrata alla tipologia di interesse, tutelato e protetto.

Ed il legislatore si mostra consapevole del fatto che nel caso di vittima indennificata l'attività criminosa si colloca all'interno di un rapporto interpersonale, che nella sua degradazione ha costituito l'*humus*, ove germinano le motivazioni delle condotte illecite, facendo sorgere il pericolo della reiterazione del reato.

Per analizzare la tipologia di vittima nel contesto familiare si osserva che il legislatore si è fatto carico di specifiche esigenze di protezione delle vittime e si è mosso



parallelamente su due fronti ordinamentali, quello civile e quello penale, ove sono state apprestate misure che presentano tratti contenutistici di spiccata similitudine.

La legge 154/2001 contro la violenza nelle relazioni familiari introduce sia l'art. 282 bis cpp sia il titolo IX del cod. civ.; e così in modo coevo si è coniato sia l'allontanamento dalla casa familiare in chiave di misura cautelare personale, sia l'allontanamento con la veste di ordine di protezione di matrice civilistica.

Le due previsioni presentano un'ossatura comune, che a prima vista farebbe ritenere che l'uno sia la superflua fotocopia dell'altro.


In entrambi i casi il nucleo di tutela è rappresentato dalla interruzione del rapporto di convivenza, ove si sono manifestate le condotte pregiudizievoli dei beni primari; e l'interruzione avviene attraverso l'allontanamento dalla casa familiare del soggetto, che è accusato dei comportamenti lesivi.

In realtà lo scudo protettivo, pur essendo eguale foggia e grandezza, è di diverso spessore.

La barriera eretta dall'art. 282 bis cpp, suscettibile di chiudersi con l'irrogazione di una sanzione detentiva è di tale peso da ingenerare la chiusura, pressoché definitiva, del rapporto interpersonale.

L'ordine di protezione adottato dal giudice civile, pur frapponendo tra i conviventi una barriera costruita con i medesimi obblighi e divieti, non si inserisce all'interno di un *iter* procedimentale, potendo vivere di vita propria ed estinguersi con lo scemare della esigenza protettiva.

In questa prospettiva si colloca anche un diverso tipo di intervento offerto dal legislatore, per il quale la vittima, prima ancora di aver presentato querela, può richiedere al questore di convocare il soggetto, cui si addebitano i fatti persecutori, lesioni personali, percosse in ambito familiare, affinché quest'ultimo venga ammonito, esortandolo ad interrompere la condotta pregiudizievole e a tenere un comportamento, conforme alla legge.



Si tratta evidentemente in tal caso di un intervento più blando, che non è finalizzato ad erigere alcuna barriera tra i conviventi e che non incide direttamente sulla libertà dell'ammonito.

È una misura congegnata per fronteggiare ipotesi, in cui la progressione criminosa è ancora ferma alle prime battute.

Seguendo una scala di progressiva afflittività del provvedimento protettivo, che si colloca su un binario parallelo, rispetto alla progressione della condotta criminosa, è possibile operare una prima distinzione tra misure di carattere penale, che si inseriscono in un procedimento penale, sia questo avviata *ex officio* o su querela dell'offeso, e misure extra penale, che prescindono dall'avvio di un procedimento penale, pur potendo presentare momenti di sovrapposizione con quello.

L'ammonimento del questore è provvedimento amministrativo, il cui carattere di fondo è quello di stimolare un'adesione a comportamenti condivisi, che passa attraverso la stigmatizzazione di condotte o stili di vita, adottati dall'ammonendo e dall'invito ad aderire a modelli convenzionalmente dati.

È uno strumento che si presta a fornire un utile strumento di tutela in contesti, ove non hanno attecchito i principi della convivenza democratica.

Utilizzato oltre che nell'ambito della violenza di genere, fortemente debitrice di un approccio fondato sulla disuguaglianza tra le persone, lo strumento è selezionato dal legislatore come misura di contrasto al cyber bullismo, con lo scopo di stigmatizzare comportamenti, che riposano sulla forte sperequazione tra soggetti all'interno del gruppo.

L'art. 8 d.l. 11/2009 rimette l'iniziativa della procedura monitoria nelle mani della persona offesa, la quale può scegliere il percorso amministrativo, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612 cp.

L'alternatività è biunivoca, perché la presentazione della querela esclude la possibilità di ricorrere all'autorità di pubblica sicurezza, ma al contempo si prevede la



procedibilità d'ufficio per i fatti rilevanti ex art. 612 cp bis, commessi dal soggetto destinatario del provvedimento di ammonimento.

Vi è in questo una evidente sbavatura: la procedibilità d'ufficio riguarda i fatti persecutori successivi all'ammonimento, residuando la perseguibilità su querela di parte per i fatti che hanno originato l'ammonimento medesimo. È evidente però che il meccanismo determinerà l'attrazione nell'orbita del procedimento penale anche per i fatti precedenti all'ammonimento.

La misura di prevenzione non è di esclusiva titolarità dell'offeso e non è posta in alternativa secca alla querela, perché può trovare avvio nell'ambito della violenza domestica dalla iniziativa dell'offeso dei reati di percosse e lesioni, ma anche da una qualsiasi segnalazione delle forze dell'ordine, che consente al questore, anche in assenza della querela, di procedere all'ammonimento.


Vi sono poi provvedimenti collaterali all'ammonimento come il sequestro di armi e munizioni; ed inoltre per il solo caso della violenza domestica ex art. 3 d.l. 93/2013 il questore può richiedere al prefetto del luogo la sospensione della patente.

Il comma 3 dell'art. 8 d.l. 11/2019 scolpisce poi una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 612 bis, allorché il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

Non vi è dubbio che le due misure (procedibilità d'ufficio e circostanza aggravante) perseguano la stessa finalità, cioè contenere il rischio di una vittimizzazione ripetuta, ma operino su piani diversi: --la procedibilità d'ufficio evidenzia la prevalenza di un interesse pubblicistico alla repressione di condotte, che l'autorità di pubblica sicurezza ha fatto oggetto di interessamento attraverso lo strumento monitorio, ma svolge anche la funzione di ridurre il rischio di intimidazioni e sulla vittima;

-il confezionamento di una circostanza aggravante persegue l'effetto dissuasivo della misura di prevenzione e definisce il maggior disvalore del fatto.

Sul piano istruttorio, il discorso diventa scivoloso: sembra doversi escludere che l'istruttoria del questore possa appiattirsi sul mero contributo dichiarativo dell'offeso,



che dovrà essere supportato sia da riscontri di carattere documentale e dichiarativo, prodotti o raccolti a sostegno della richiesta del provvedimento monitorio.

L'art. 8 del dl. 11/2009 rimette al questore l'eventuale informazione da assumersi tramite gli organi investigativi.

Silenziose sono poi le disposizioni che declinano la procedura di ammonimento circa il riconoscimento dei diritti informativi e procedimentali del soggetto destinatario del provvedimento: non si prevedono avvertimenti preliminari in ordine all'avvio della procedura.

Ed invero in ragione del carattere amministrativo dell'autorità coinvolta e del provvedimento adottato, si è ritenuto di non instaurare il contraddittorio, posticipando ogni coinvolgimento dell'interessato all'atto con cui viene impartito l'ammonimento, ossia a procedimento ormai concluso.

Certo, vista la natura di atto amministrativo, non si esclude la comunicazione di avvio del procedimento e l'audizione del soggetto destinatario del provvedimento conclusivo, ma l'omissione di entrambi gli adempimenti non genera, per giurisprudenza consolidata, una violazione rilevante ai fini del maturar dei vizi dell'atto.

Ove vi sia invece una escalation criminosa la misura deve cedere il passo a strumenti di maggiore intensità.

La legge 154/2001 mentre coniava la misura cautelare personale dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 bis cpp inseriva nel codice civile gli artt. 342 vis e ter e nel codice di procedura civile l'art. 736 bis.

Le misure hanno tutte lo stesso obiettivo protettivo: l'allontanamento dalla casa familiare del soggetto, cui si imputino comportamenti di abuso familiare.

Lo scudo protettivo offerto in sede civile e penale, lungi dal rappresentare una inutile duplicazione, si distingue in ragione di un diverso spessore di corazza.



Gli artt. 342 bis e ter stabiliscono reciprocamente presupposti e contenuti del provvedimento, l'art. 736 cpc ne delinea gli aspetti procedurali.

La disciplina civilistica incontra il limite interno della esistenza di un rapporto giuridicamente significativo, a regolamentare il quale si reclama il provvedimento giudiziale: l'art. 342 bis perimetra il proprio campo operativo in ragione della condotta di un coniuge o di altro convivente, postulando un rapporto di coniugio o un rapporto di convivenza tra i soggetti interessato dall'ordine di protezione.

Restano pertanto esclusi dall'ambito di tutela quei soggetti che, pur legati da un vincolo familiare con l'abusante, non si trovino a vivere in una medesima dimora familiare con quello.

Il provvedimento si estende ai conviventi more uxorio, atteso che l'attributo "familiare" non è stato apposto per qualificare il convivente, che può invocare la protezione, ma per qualificare la casa, dalla quale si dispone l'allontanamento.

Diversa è la disciplina, allorché la condotta abusiva maturi nel rapporto tra genitore e figlio in danno di quest'ultimo.

In tal caso la disciplina è quella prevista dagli artt. 330 e 333 cod. civ., ove però il contenuto si fa più scarno, perché offre una risposta di carattere definitivo, che non appartiene invece alla misura di cui all'art. 342 bis cod. civ.

L'art. 342 cod. civ. fa riferimento al grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente.

Vi è nella previsione un *deficit* di determinatezza, che sarebbe mal tollerabile nell'ambito delle cautele penali; qui diviene pertanto necessario valutare con particolare attenzione il "grave pregiudizio" ai beni indicati dalla norma e verificare il nesso causale tra questi e la condotta abusiva, ascritta al familiare o al convivente, recuperando per questa via un sufficiente livello di determinatezza.

Il perimetro operativo dell'ordine di protezione di matrice civilistica è più ampio della omologa tutela, offerta in sede penale, non fosse altro perché la condotta di abuso, apprezzata dal giudice civile, può integrare ipotesi di reato, per la quale soccorrono le



condizioni per l'applicazione di una cautela personale, ma può anche restare nell'ambito del penalmente irrilevante, sia per la tipologia astratta della condotta, sia per la mancata ricorrenza degli elementi soggettivi del reato.

L'ordine di protezione adottato dal giudice civile può avere un contenuto circoscritto a misure essenziali, ma può ampliare lo spettro di intervento attraverso la previsione di misure aggiuntive, delineando così l'art. 342 ter un provvedimento a geometria variabile in ragione della situazione, che si tipicizza nel concreto.


Altro contenuto dell'ordine di protezione è il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, che, per effetto del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, rimangono prive di mezzi adeguati.

Il provvedimento di matrice civilistica da una parte è in buona parte sovrapponibile all'omologo provvedimento adottato nel procedimento penale ex art. 282 bis cpp, dall'altra devono osservarsi momenti prescrittivi, che evidenziano la specialità di ciascun provvedimento: il giudice civile può disporre un intervento mediativo, mentre il giudice penale può coinvolgere l'autorità di pubblica sicurezza ai fini della eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Sono queste due spie per comprendere la *ratio* di strumenti, che pure presentano spiccate omogeneità: l'arsenale penale mira ad assecondare un'esigenza di prevenzione, che si identifica con la protezione di una vittima determinata, l'ordine di protezione di matrice civilistica interviene su un pregiudizio, che si è già verificato, apprestando una tutela inibitoria in via principale ed autonoma, rispetto ad altri provvedimenti, pure adottabili quando il rapporto familiare è in crisi.

L'incidenza sulla libertà personale del prevenuto impone l'osservanza di quel corredo di garanzie, che l'art. 13 Cost porta con sé, fissando una riserva di legge e di giurisdizione.

Vi deve essere un carico indiziario della commissione del fatto di reato, di cui all'art. 612 bis, senza che questo si sia tradotto necessariamente nell'apertura e nella pendenza del procedimento penale: sarà possibile il ricorso alla sorveglianza speciale



quando il procedimento sia definito, ma anche quando non sia aperto per la mancata presentazione della querela o di altra condizione di procedibilità.

Il quadro di tutela si compone dunque di strumenti in parte sovrapponibili, anche nella logica della progressione della protezione speculare alla progressione del pericolo, nella consapevolezza che la plasmabilità dello strumento confezionato a salvaguardia della vittima si rivela un valore aggiunto, sia per stimolare una più diffusa attivazione della tutela richiesta, sia al fine di consentire un'ampia modulabilità delle misure in ragione delle concrete caratteristiche del fenomeno.

Lo *status* della vittima si compone dunque di diritti, poteri e facoltà che devono modularsi in relazione alla specificità del pericolo, ovvero del fatto di reato, che si tipicizzano nel concreto.


Questo costituisce attuazione del principio costituzionale per il quale situazioni diverse devono ricevere diverso trattamento.

La piena tutela della vittima deve poi essere attuata, in adempimento dello stesso principio costituzionale, in ambito processuale.

Attualmente è al vaglio della Commissione giustizia della Camera dei Deputati il disegno di legge AC 2435 che prevede la Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti avanti alle Corti di Appello.

Su auspica che in sede di riforma:

- possa essere previsto che alla vittima del reato possa essere concessa la possibilità di costituirsi come parte nel processo penale, con l'unico interesse alla ricostruzione del fatto e delle connesse responsabilità dell'imputato, ovvero in alternativa di costituirsi parte civile perseguendo l'interesse civilistico al risarcimento del danno;
- prevedere che alla vittima possa sia garantita la partecipazione al procedimento penale come parte sostanziale e necessaria;
- prevedere che la vittima nel procedimento penale possa presentare elementi di prova;



-prevedere che la vittima possa godere di un pieno diritto alla difesa, alla prova e alla critica della decisione, attraverso l'accesso diretto ai mezzi di impugnazione.